



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 615 del 30 DIC. 2010

OGGETTO: Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della Performance, ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. Adeguamento regolamento.

L'anno duemiladieci il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>SI</u>
4.	Assessore Dott. Pietro	PETRELLA		<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Renato	FICHERA		<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA		<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Gaetano	DUCA		<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Daniela	BRUNO		<u>SI</u>
12.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>SI</u>
13.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>SI</u>
14.	Assessore Sig. Pio	AMADEO		<u>SI</u>
15.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>SI</u>
16.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino CALABRO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il sottoscritto On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
in urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91
La GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
adotta la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

Si allontana dall'aula l'Assessore Dott. Michele Bisignano. Pre-
senti n°11.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° DIPARTIMENTO - UFFICIO DIRIGENZIALE:

Affari legali, Risorse umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Antonino Calabrò

OGGETTO: Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della Performance, ai sensi del Dlgs. 27 ottobre 2009 n°. 150. Adeguamento regolamento.

PROPOSTA

VISTA la Deliberazione n. 471 del 19 giugno 2000 e successivi provvedimenti di modificazione, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTA la Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 nr. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.16, comma 2, del D.Lgs 150/2009, gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1;

PRESO ATTO che detti principi ispiratori sono improntati, ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs 150/2009 :

- al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento,
- alla massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 150/2009 l'organo di indirizzo politico-amministrativo è chiamato a promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs 150/2009, ai fini dell'attuazione dei principi generali, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 150/2009, gli obiettivi dovranno essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs 150/2009, le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

CHE detto Sistema dovrà individuare:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 150/2009;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

CONSIDERATO che la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti può continuare ad essere svolta dal Nucleo di Valutazione;

RILEVATO che, l'art. 9, del D.Lgs 150/2009 definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale;

RITENUTO OPPORTUNO adeguare l'ordinamento della Provincia Regionale di Messina ai suddetti principi, disciplinando ex novo il Titolo VI del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con apposito stralcio regolamentare;

RILEVATO che l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 dispone che le Province disciplinino con propri regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità;

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Provinciale in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 42 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina;

VISTI gli indirizzi forniti dall'UPI e dall'ANCI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI DI**

1. prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato;
2. prendere atto, altresì, che nell'Ente Provincia Regionale di Messina trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs 150/2009 di attuazione della legge 04 marzo 2009 n° 15;
3. adeguare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questa Provincia ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 con le considerazioni svolte in narrativa proprio a proposito di detti articoli, considerazioni che si intendono qui interamente richiamati e trascritti;
4. approvare, quindi, la modifica al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come descritta in premessa, con il contenuto di cui ai punti 1, 2 e 3 di questo stesso dispositivo, in sostituzione integrale del Titolo VI del vigente Regolamento sopra citato e secondo il contenuto allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Avv. A. Calabrò

Il Presidente

F^{ro} On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 30-12-2010

IL DIRIGENTE

Ass. A. CALABRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

NESSUN IMPEGNO DA ASSUMERE IN ATTO

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 30-12-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

atto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano


Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

F.to Avv. Antonino CALABRO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
il giorno festivo 01 GEN. 2011

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal 01 GEN. 2011 al _____

L'ADDETTO


L'ADDETTO

Messina, li 31 DIC. 2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

01 GEN. 2011

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo
e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o
richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 L.R. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materiale elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge
5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Antonino CALABRO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della Performance,
ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009 nr. 150

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

TITOLO VI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, ORGANISMO DI VALUTAZIONE.

CAPO I

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 59

Finalità

In attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente titolo disciplinano il sistema di valutazione e controllo della struttura organizzativa e dei dipendenti della Provincia, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 60

Principi generali

La misurazione e la valutazione della performance devono essere conformi ai principi della legge 4 marzo 2009, n.15, a quelli contenuti nel D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286, ed ai seguenti principi generali in quanto applicabili:

- a) miglioramento della qualità dei servizi offerti;
- b) crescita delle competenze professionali dei dipendenti e dei dirigenti, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri;
- c) trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- d) soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.



Art. 61

Parametri ed ambiti di riferimento

1. La misurazione e la valutazione delle performance è effettuata con riferimento:
 - a) all'amministrazione nel suo complesso;
 - b) alle unità organizzative in cui si articola;
 - c) ai singoli dipendenti e dirigenti.
2. Su proposta del Nucleo di Valutazione sono adottati:
 - a) metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa;
 - b) modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance.
3. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e dell'eventuale personale in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
 - a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
 - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
 - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Art. 62

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale sono effettuate sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con apposito provvedimento e sono collegate:



- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dalle unità organizzative di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

2. Il Sistema dovrà individuare:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 150/2009;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.


Art.63

Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 60, la Provincia sviluppa, in maniera coerente con la programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;



4

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art.64

Piano degli obiettivi

1. Nel rispetto del programma triennale la Giunta Provinciale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento attribuisce gli obiettivi ai dirigenti e ad eventuale personale in posizione di autonomia e responsabilità e tenendo conto degli effetti derivanti dalla eventuale gestione provvisoria del bilancio di previsione.

Il Piano terrà conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai responsabili per il perseguimento degli obiettivi definendo modalità e temporalità del perseguimento degli stessi.

Il Peg ed il Piano degli obiettivi saranno sottoposti a verifica trimestrale per adeguarli all'andamento delle risorse assegnate.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;


c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.



CAPO II NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 65

Nucleo di Valutazione

1. Per le finalità di cui all'art.14 del D. Lgs. 150-2009 il Presidente della Provincia si avvale del "Nucleo di Valutazione", organo collegiale nominato con propria determinazione che opera in posizione di autonomia presso la Provincia Regionale e che risponde della sua attività esclusivamente al Presidente della Provincia.

2. Il Nucleo di valutazione esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente al Presidente della Provincia.

3. Per l'esercizio delle relative funzioni Il Nucleo si avvale dell' Unità Operativa "Controllo di Gestione e Nucleo di Valutazione" cui sono attribuite, altresì le funzioni della formazione del personale e della ricerca, innovazione ed informazione professionale.


Art. 66

Struttura e composizione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Provincia per il periodo di cinque anni ed esercita la sua attività in piena autonomia. La predetta durata si applica anche al Nucleo di Valutazione in carica, a decorrere dalla sua nomina.

2. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale composto dal Segretario generale quale membro di diritto e da tre componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Presidente della Provincia, con propria determinazione, incarica, altresì, un dirigente dell'Ente, amministrativo o finanziario, di svolgere le funzioni di Segretario del Nucleo.



applicando per lui il disposto di cui al comma 5 dell'art.27 del CCNL - Area Dirigenza 23 dicembre 1999, modificato dell'art.24 del CCNL - Area Dirigenza del 22 febbraio 2006, con l'incremento retributivo che sarà ritenuto più congruo.

4. Con l'atto presidenziale di nomina sarà indicato il componente che assume le funzioni di presidente del Nucleo.
5. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta.
6. Con propria determinazione il Presidente della Provincia può sciogliere il Nucleo di Valutazione o revocare anticipatamente l'incarico ad uno dei membri, nel caso di irregolare funzionamento o di grave violazione delle regole inerenti l'attività del medesimo.

Art. 67

Spese di funzionamento dell'Organo

1. Nella determinazione presidenziale di nomina sono fissate le spese di funzionamento dell'Organo.
2. Ai componenti il Nucleo dovrà essere corrisposto apposito compenso che verrà stabilito con determinazione del Presidente della Provincia stabilito, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e succ. modifiche ed integrazioni, anche in maniera differenziata per il Presidente, tenendo conto, delle particolari e complesse funzioni affidate allo stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la composizione del Nucleo di Valutazione si adeguerà alla composizione prevista dal 2° comma del presente articolo.

Art. 68

Competenze del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione esercita le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance ed in particolare:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile all'Ente, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 62, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D. Lgs. 150/2009;

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

2. Il Nucleo di Valutazione cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

Art. 69

Funzionamento e ulteriori compiti

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese e, oltre ai compiti indicati in precedenza e nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha i seguenti ulteriori compiti:

a) elaborare i criteri di valutazione della gestione amministrativa dell'Ente. Detti criteri di riferimento del controllo e delle valutazioni, al pari di ogni loro successiva modifica, sono sottoposti all'approvazione del Presidente della Provincia.

I criteri di valutazione sono trasmessi ai Dirigenti per l'elaborazione delle relazioni annuali:

b) ricevere gli atti relativi alla programmazione annuale che i Dirigenti devono redigere sulla base della relazione previsionale e programmatica deliberata dal Consiglio Provinciale, evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale;

c) ricevere ed analizzare, altresì, le relazioni annuali dei Dirigenti al Presidente della Provincia, redatte sulla base dei criteri di cui al punto a), sull'attività da essi svolta nell'anno precedente, nonché le relazioni della Corte dei Conti in sede di controllo sull'attività della Provincia Regionale;

d) compiere annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L. R. 30 aprile 1991, n. 10;


e) trasmettere le proprie valutazioni al Presidente della Provincia, su specifica richiesta e, in ogni caso, entro il mese di febbraio di ogni anno, dei risultati dell'attività svolta, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento e segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento del servizio, nonché ogni specifica esigenza formativa;

f) effettuare la pesatura delle strutture Dirigenziali, e di quelle eventuali in posizione di autonomia e responsabilità e delle Unità Operative.

4. Nell'espletamento del proprio mandato, il Nucleo di Valutazione:

a) ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti gli uffici dell'Ente, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia siano giudicati necessari allo svolgimento dei propri compiti, potendo effettuare anche accertamenti diretti;

b) si avvale anche delle analisi provenienti dal Controllo di Gestione;



- 2) ci tiene conto delle esigenze di miglioramento dei servizi espresse dai Dirigenti, della valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno dei destinatari della valutazione, nonché della individuazione dei bisogni formativi.
5. Il Nucleo di Valutazione può, inoltre, formulare proposte al Consiglio Provinciale ed alla Giunta circa la migliore gestione delle risorse.
6. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 13, comma 1, e 24, comma 6, della legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico.

Art. 70

Organismo indipendente di valutazione territoriale

1. Senza ulteriori oneri a carico della Provincia è istituito l'Organismo Indipendente Monocratico di Valutazione Territoriale nella persona del Presidente dell'Organismo di Valutazione di cui all'art. 66.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo si avvale del personale degli uffici della Provincia preposti alla materia.
3. Compiti dell'Organismo sono, previa convenzione con gli Enti locali interessati, l'esercizio delle funzioni di O.I.V. presso i medesimi Enti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150, ovvero la partecipazione al medesimo Organismo, il supporto allo stesso e quant'altro favorisca l'applicazione negli Enti stessi, secondo anche gli orientamenti dell'UPI e dell'Anci, della vigente normativa in materia ed il buon andamento degli Enti stessi per il miglior perseguimento dei loro fini istituzionali.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la Convenzione disciplina criteri, modalità ed oneri a carico dei relativi Enti Locali, ivi compresa la quota da riservare alla Provincia e quella da corrispondere all'O.I.V.T. e le somme da destinare ai dipendenti della Provincia per compensare, previa autorizzazione, l'attività svolta al di fuori del normale orario di servizio.



o ad incrementare il trattamento economico accessorio, ove l'attività sia resa all'interno del normale orario di servizio.

Art. 71

Abrogazione del Titolo VI

Le disposizioni di cui al Titolo VI del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi sono abrogate e sostituite integralmente dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 72

Abrogazione di altre norme

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la regolamentazione e la disciplina introdotta con gli articoli di cui al presente Titolo e gli altri eventuali provvedimenti deliberativi in precedenza già adottati dall'Ente.

Art. 73

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla regolamentazione di cui al presente Titolo trovano applicazione le norme di cui al Testo Unico degli impiegati Civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.01.1957, n° 3, e le altre norme applicabili in materia di pubblico impiego.
2. Eventuali problematiche interpretative delle disposizioni di cui infra saranno risolte con atto del Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale, sentito il Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale "Gestione Giuridica del Personale".

